

NUOVA DIRETTIVA 2014/52/UE

**ELEMENTI DI CRITICITA’
E INDICAZIONI PER IL RECEPIMENTO**

dicembre 2014

INDICE

1	ELEMENTI DI CRITICITÀ RILEVATI NEL TESTO DELLA NUOVA DIRETTIVA....	3
1.1	Confronto tra premesse e contenuti della Direttiva.....	3
1.2	Temi non considerati.....	4
2	CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER IL RECEPIMENTO.....	7
2.1.1	Qualità dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale.....	8
2.1.2	Conflitti di interesse	9
2.1.3	Progetti transfrontalieri.....	10
2.1.4	Introduzione di nuove questioni ambientali	11
2.1.5	Pubblicità, informazioni e trasparenza delle decisioni.....	12
2.1.6	Esonero dall’attuazione della direttiva.....	13
2.1.7	Assoggettabilità a VIA (screening).....	14
2.1.8	Alternative	16
2.1.9	Monitoraggio	16
2.1.10	Sanzioni	17
2.1.11	Uso sostenibile del suolo	18
2.1.12	Spezzettamento dei progetti.....	19
3	TABELLA DI SINTESI.....	20

1 ELEMENTI DI CRITICITÀ RILEVATI NEL TESTO DELLA NUOVA DIRETTIVA

1.1 Confronto tra premesse e contenuti della Direttiva

A conclusione della prima parte dell'analisi sono stati individuati i punti-chiave della nuova direttiva che hanno fornito una risposta agli obiettivi dichiarati nelle 42 considerazioni preliminari (di seguito "*considerando*") che precedono l'esposizione degli articoli, evidenziando tuttavia il fatto che non tutti sono stati oggetto di esplicita modifica del testo e/o degli allegati della direttiva 2011.

In particolare, gli elementi di criticità rilevati nel nuovo testo riguardano i seguenti temi:

- **Progetti in ambiente marino**

Il "*considerando*" n. 12 si proponeva, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino nelle procedure di VIA e di *screening* relative a progetti in tale ambiente, di considerare in particolare le tecnologie utilizzate per questi progetti (ad es. le indagini sismiche con sonar), con riferimento anche alle prescrizioni della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Tale obiettivo non trova poi riscontro né nel testo né negli allegati della direttiva.

- **Verifica dell'impatto visivo dei progetti**

La verifica del "*cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane*", al fine di "*meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio*", citata al "*considerando*" n. 16, non risulta esplicitata né nel testo né negli allegati.

Di fatto, l'unica novità relativa al paesaggio risiede nello spostamento di questa componente, nell'elenco dei fattori oggetto di impatto, al punto d) dell'art. 3, insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima.

- **Misure di mitigazione e compensazione**

Per quanto riguarda le misure di mitigazione e compensazione, l'obiettivo dichiarato era la garanzia della loro attuazione da parte degli SM ("*considerando*" n. 35). Nel nuovo testo, però, nulla viene aggiunto rispetto al 2011, a parte l'aggettivo "*significativi*" riferito agli effetti negativi.

- **Integrazione delle procedure**

Se da una parte ("*considerando*" n. 37) ci sono riferimenti puntuali all'integrazione della procedura di VIA con le direttive 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici), 2000/60/CE (acque), 2010/75/UE (emissioni industriali – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), risultano invece assenti indicazioni sul tema dell'integrazione tra la VIA e la VAS, argomento particolarmente attuale e oggetto, tra l'altro, di specifica attenzione nella normativa italiana (D.Lgs 152/06 e s.m.i., Art. 19).

1.2 Temi non considerati

Meritano infine attenzione alcune tematiche che, pur essendo state oggetto di dibattito nel corso del negoziato per l'approvazione della nuova direttiva, non sono state poi considerate nella stesura finale del documento.

- **Progetti di fracking (fratturazione idraulica ad elevato volume) e gas di scisto (*shale gas*)**

Già nel 2011 in occasione di uno Studio commissionato dal Parlamento Europeo¹ era stata segnalata la necessità di una politica comune all'UE in materia, con un approfondimento sugli effetti su ambiente e salute umana.

Nel 2014 è stato reso noto come nel negoziato della nuova direttiva VIA il Parlamento europeo avesse proposto di assoggettare a VIA obbligatoria i progetti di ricerca e produzione di idrocarburi non convenzionali. La proposta del Parlamento non era stata accolta a causa delle forti resistenze da parte dei paesi dell'Est europeo e del Regno Unito. Alla fine tale tipologia di progetto non è stata inclusa nell'elenco dell'allegato I e quindi ad oggi è esclusa dalla procedura di VIA. La nota relativa alla questione "*Consiglio Ambiente: informativa della Commissione europea sulla raccomandazione relativa alla ricerca e produzione di idrocarburi non convenzionali (shale gas)*" è stata pubblicata sul portale del MATTM² in data 03/03/2014.

In ogni caso, per quanto riguarda l'Italia, il "fracking" risulta escluso dalla Strategia Energetica Nazionale (*SEN*) che esclude espressamente il ricorso all'estrazione di shale gas.

A tale proposito, in data 4 settembre 2014 il MISE ha pubblicato sul suo sito il seguente comunicato stampa:

*"In merito a notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico smentisce che nel decreto "Sblocca Italia" approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri sia inserita una norma che autorizzi l'estrazione di shale gas (di cui peraltro non esistono giacimenti in Italia) né tantomeno la possibilità di sviluppare tecniche di fracking sull'intero territorio nazionale. Oltretutto, la Strategia Energetica Nazionale (SEN) esclude espressamente il ricorso all'estrazione di shale gas."*³

Il tema comunque era stato affrontato anche nel "Collegato Ambientale" C. 2093⁴ che riportava: "*è vietata qualunque tecnica di iniezione di fluidi liquidi o gassosi in pressione nel sottosuolo, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo shale gas*".

¹ <http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf> ; Directorate general for internal policies -Policy department economic and scientific policy: Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health.

² <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/262>

³ V. sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>), all'interno della sezione Notizie, Comunicato stampa "*Shale Gas, Mise: in decreto "Sblocca Italia" nessuna norma che autorizza estrazione*".

⁴ *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (collegato alla legge di stabilità 2014) – Art. 26-ter che modificava l'art. 144 del D.Lgs 152/2006 (Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo). Testo approvato da Commissione Ambiente della Camera il 4 settembre 2014. Il provvedimento rivisitato dalla Commissione Ambiente di Montecitorio ha ricevuto il via libera con osservazioni della Commissione Bilancio l'8 ottobre 2014. Approvato dalla Camera il 13 novembre 2014 è adesso in discussione al Senato. (C. 2093del Governo, poi Atto Senato n. 1676). Nella versione licenziata il 17 novembre 2014 l'art.26 ter risulta soppresso...

- **Coordinamento del processo partecipativo**

All'interno di diversi documenti in discussione nelle varie conferenze di aggiornamento della direttiva VIA, si era proposto di usare coordinatori specializzati del processo partecipativo, coordinatori capaci di seguire le modalità di partecipazione non soltanto all'inizio ma durante l'intera programmazione e realizzazione di un progetto.

L'obiettivo era la realizzazione di una alta qualità di integrazione del progetto nell'ambiente.

- **Collegamenti tra VIA e direttiva INSPIRE**

È stato inoltre oggetto di dibattito, ma non si è concretizzato nel testo, il miglioramento dei collegamenti tra VIA e direttiva INSPIRE.

INSPIRE (acronimo di INFrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è la Direttiva Europea 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. La direttiva intende creare una struttura condivisa che renda l'informazione territoriale dei vari stati compatibile e utilizzabile in contesto transfrontaliero. La Direttiva mira inoltre ad agevolare la ricerca dei dati spaziali attraverso il web, con dati facilmente individuabili, facili da capire ed interpretare.

Per quanto riguarda la VIA è evidente che la piattaforma di INSPIRE contiene nei suoi 34 temi ⁵ molti dati ambientali che potrebbero efficacemente essere utilizzati dai redattori dei rapporti di impatto ambientale come dai valutatori, andando quindi anche ad interagire con il tema della *Qualità nella redazione del SIA e nella sua valutazione* nonché con il Monitoraggio.

Al momento in Italia il sistema è in fase di definizione ed è il D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 32 che si dedica all'attuazione della direttiva 2007/2/Ce.

Il D.Lgs 32/10 è finalizzato in particolare alla realizzazione della infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il decreto assegna il ruolo di Autorità competente al MATTM che si avvale dell'ISPRA quale struttura di coordinamento tecnico, anche ai fini del collegamento con la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet⁶). Il decreto ha inoltre trasformato l'ex Portale Cartografico Nazionale in Geoportale nazionale⁷, per consentire ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell'informazione territoriale ed ambientale.

⁵ Allegato I. Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1: 1. Sistemi di coordinate; 2. Sistemi di griglie geografiche; 3. Nomi geografici; 4. Unità amministrative; 5. Indirizzi; 6. Parcelle catastali; 7. Reti di trasporto; 8. Idrografia; 9. Siti protetti.

Allegato II. Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 1: 1. Elevazione; 2. Copertura del suolo; 3. Orto immagini; 4. Geologia.

Allegato III. Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1: 1. Unità statistiche; 2. Edifici; 3. Suolo; 4. Utilizzo del territorio; 5. Salute umana e sicurezza; 6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi; 7. Impianti di monitoraggio ambientale; 8. Produzione e impianti industriali; 9. Impianti agricoli e di acquacoltura; 10. Distribuzione della popolazione — demografia; 11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati; 12. Zone a rischio naturale; 13. Condizioni atmosferiche; 14. Elementi geografici meteorologici; 15. Elementi geografici oceanografici; 16. Regioni marine; 17. Regioni biogeografiche; 18. Habitat e biotopi; 19. Distribuzione delle specie; 20. Risorse energetiche; 21. Risorse minerarie.

⁶ Si veda: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/nfp_it/rete-eionet/brochure-2012 e <http://rod.eionet.europa.eu/contacts?roleId=extranet-inspire-reporter-it>

⁷ Il Geoportale Nazionale (ex Portale Cartografico Nazionale) è gestito dalla Direzione Generale della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rinnovato nell'aspetto grafico ma in particolare per i servizi offerti e nei contenuti tecnologici.

Viene inoltre accentuato il ruolo dell'ISPRA con il proprio Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e la rete SINAnet, in particolare per quanto concerne:

- l'integrazione tra dati territoriali e del monitoraggio ambientale;
- l'integrazione dei dati ambientali nel Geoportale nazionale;
- la cooperazione tecnica e informativa tra livello nazionale e regionale, ivi compreso il sistema delle Agenzie ambientali.

Queste azioni congiunte consentiranno allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura della Comunità Europea e di raggiungere gli obiettivi comunitari delle politiche ambientali e delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2 CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER IL RECEPIMENTO

Nel complesso, l'approccio della direttiva 2014/52/UE risulta più tecnico rispetto alle indicazioni contenute nella precedente direttiva e punta a rendere la Valutazione di Impatto Ambientale una procedura più chiara, in coerenza e sinergia con altre normative UE e con nuovi temi quali biodiversità, cambiamento climatico, uso sostenibile del suolo, vulnerabilità e resilienza a incidenti e calamità naturali.

Risulta inoltre specificamente rivolto agli aspetti procedurali mirando a semplificare le regole amministrative già esistenti, in linea con l'orientamento UE verso una *smart regulation*, con maggiore trasparenza e coinvolgimento dell'opinione pubblica e con il rafforzamento della qualità delle informazioni.

Tenuto conto che, come per tutte le direttive, si tratta di strumenti di indirizzo generale, l'analisi seguente mira ad individuare alcune tematiche non risolte all'interno della normativa italiana in materia di VIA, che ad oggi risulta essere stata regolata da un centinaio di dispositivi la cui lettura deve essere coordinata ed integrata⁸ all'interno del testo principale di riferimento che è attualmente il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nonostante le tante modifiche apportate, il DLgs o Testo Unico Ambientale, risulta ancora non molto chiaro e applicabile in alcune sue parti anche perchè deficitario di quei decreti attuativi previsti dallo stesso, quale ad esempio l'aggiornamento delle norme tecniche⁹, che permetterebbero una più corretta interpretazione ed applicazione del decreto. Infatti la parte relativa alla VIA, nelle more dell'emanazione delle nuove *norme tecniche*, mantiene ancora oggi l'applicazione di quanto previsto dal DPCM 27/12/1988¹⁰.

Allo scopo di fornire un contributo al dibattito in corso sulla nuova direttiva, si riportano di seguito alcune considerazioni in riferimento ai più significativi punti-chiave individuati e, per ognuno di essi, l'indicazione delle eventuali ricadute sulla normativa italiana che si concretizzano in proposte per il recepimento all'interno del Testo Unico Ambientale, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

⁸ Ultime novità (03/12/2014):

- Atto Senato n. 1676, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; Approvato dalla Camera il 13 novembre 2014 - In discussione al Senato.

- dopo il via libera con osservazioni giunto dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati l'8 ottobre 2014, il "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014 è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 novembre 2014-

- dal 21 ottobre 2014 è in vigore il Dpcm 10 luglio 2014, n. 142, provvedimento che definisce la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente in attuazione del decreto "semplificazioni" del 2012 (DI 95/2012).

- DI 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia", convertito in legge da L. 11 novembre 2014, n. 164

⁹ Vedi Articolo 34 D.Lgs 152/06 *Norme tecniche, organizzative e integrative*:

-1. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, [...] il Governo, su proposta del MATTM, di concerto con il MIBAC, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.*

¹⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.

2.1.1 *Qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale*

Obiettivi della Direttiva

Competenze

Le novità della nuova direttiva in merito al perseguimento della qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale, riguardano (rif. Art. 5 § 3):

- da parte del committente, la garanzia che la redazione dei rapporti sarà curata da esperti competenti.
- da parte dell'autorità competente, l'assicurazione di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.

Informazioni/dati

In riferimento alla qualità delle informazioni e dei dati, sono stati introdotti o riscritti i seguenti allegati:

- Allegato IIA
nuovo rispetto alla Direttiva 2011, rafforza la qualità delle informazioni da fornire, da parte del committente, nella procedura di *screening* per i progetti elencati nell'Allegato II
- Allegato IV
riscritto rispetto alla Direttiva 2011, elenca le informazioni da riportare relativamente al progetto (fasi di demolizione, costruzione e funzionamento, fabbisogno e consumo di risorse, ecc.), alle alternative, alla descrizione dello stato attuale e dei probabili effetti considerando nuove tematiche (calamità naturali, inquinamento luminoso, vulnerabilità al cambiamento climatico, cumulo con altri progetti, ecc.), alle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni

Ricadute sulla normativa italiana

Competenze

Per quanto riguarda il primo punto, la normativa italiana già prevede la dichiarazione del professionista che predispone lo Studio di Impatto Ambientale con riferimento all'art. 2, c. 3 del DPCM 27/12/1988¹¹

Il secondo punto sembrerebbe indicare, tra l'altro, la possibilità, da parte dell'autorità competente, di poter disporre di "enti tecnici" per opportuni pareri endoprocedimentali sull'esame dei SIA.

A questo proposito, riprendendo sostanzialmente quanto già indicato nel DPCM 27/12/1988, art. 6 c. 3¹², il decreto MATTM del 18 luglio 2007¹³ che stabilisce il funzionamento e l'organizzazione della Commissione VIA riporta che "Nel corso delle attività di valutazione e verifica possono essere richiesti, per il tramite della Direzione Generale, pareri di enti e amministrazioni pubbliche

¹¹ Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, art. 2, c. 3: "L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita *dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale*"

¹² Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, Art. 6 - Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale, comma 3: "La commissione ha *facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato*, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria."

¹³ GAB/DEC/150/07

ed organi di consulenza tecnico- scientifica dello Stato, che si ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria”.

Sempre per quanto riguarda le competenze dei valutatori, all'interno del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, all'art.12 (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013) ritroviamo delle nuove indicazioni sulla composizione della Commissione VIA: *« Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale [...] e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»; [...] «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».* Ciò si inquadra nella indicazione di utilizzare competenze più appropriate in campo ambientale.

Infine, per quanto riguarda i controlli successivi al parere di compatibilità ambientale, l'Art. 29 *“Controlli e sanzioni”* del DLgs 152/2006 prevede al comma 2 che, in riferimento ai controlli dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione, *“[...] l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale”.*

Informazioni/dati

In relazione alla qualità delle informazioni e dei dati da fornire, si ritiene che:

- **bisognerà rivisitare l'Allegato VII "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22" del DLgs 152/2006, integrandolo con le novità contenute nell'Allegato IV della nuova Direttiva, in cui sono indicate le informazioni da fornire per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, e aggiornare le norme tecniche in materia di VIA - rif. Articolo 34 D.Lgs 152/06 Norme tecniche, organizzative e integrative.**

Per quanto riguarda invece l'Allegato IIA, si rimanda al successivo § 2.1.7 del presente documento, in cui si parla di assoggettabilità.

2.1.2 Conflitti di interesse

Obiettivi della Direttiva

L'Art. 9bis della nuova direttiva afferma che *«Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva»*

Ricadute sulla normativa italiana

La Direttiva richiede una netta separazione funzionale tra Autorità competente e committente.

- **Nella normativa italiana non si trova ancora nulla di incisivo al riguardo.**

2.1.3 Progetti transfrontalieri

Obiettivi della Direttiva

Le modalità di attuazione (informazione, scadenze per le varie fasi, tempi di consultazione del pubblico interessato) per questo genere di procedura sono stabilite dagli SM interessati sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7. Per questi progetti sono escluse possibili esenzioni dalle disposizioni della direttiva¹⁴.

Viene inoltre richiesta, per le consultazioni tra gli SM, l'individuazione di un organismo comune appropriato (art.7 c. 4).

All'interno del testo si evidenzia tuttavia una differenza con l'obiettivo specificato nel "considerando" n. 4 a cui l'art.7 fa riferimento, nel quale si riporta che per coordinare e agevolare questo tipo di procedura, "gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune a composizione paritetica."

Non è pertanto chiaro il motivo che ha portato alla sostituzione di questa definizione (*composizione paritetica*) con il termine "appropriato", che risulta piuttosto generico.

Ricadute sulla normativa italiana

L'articolo 32 del DLgs 152/06, Titolo IV - *Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere*, riporta le seguenti indicazioni sulle "Consultazioni transfrontaliere".

In riferimento alle modalità di attuazione, le notifiche ad un altro Stato sono così regolate:

- nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura¹⁵.
- della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente¹⁶.
- qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura.
- l'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del decreto¹⁷.

In particolare, al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della Convenzione di Espoo¹⁸, il comma 5 dell'art. 32 prevede che:

- il MATTM, il MIBACT e il Ministero degli affari esteri (MAE), d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi della consultazione.

¹⁴ Rif.: per l'organismo comune appropriato Art.7 § 4, per le modalità di attuazione Art.7 § 5; per le esenzioni Art. 2, § 4e 5; All. III, § 3, punti c) e g); All. IV, § 5, punti e) g)

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128

¹⁶ Periodo aggiunto dall'art. 15 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128

¹⁸ Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991

Ai fini del recepimento, si ritiene opportuno:

- **prestare attenzione, per tali progetti, al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati.**
- **precisare che per questi progetti sono escluse possibili esenzioni dalle disposizioni della direttiva.**

2.1.4 *Introduzione di nuove questioni ambientali*

Obiettivi della Direttiva

Vengono evidenziati nuovi fattori ambientali da analizzare in funzione della loro tutela, quali:

– territorio, popolazione e salute umana, biodiversità,

e nuovi temi di valutazione quali:

– fase di demolizione, sensibilità ambientale delle aree, gravi incidenti e calamità naturali dovuti al cambiamento climatico, contaminazione dell'acqua in rapporto al rischio per la salute umana, ambiente marino, rischio per il patrimonio culturale, vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, sottrazione di territorio e suolo, emissione di luce, calore e radiazioni, creazione di sostanze nocive, smaltimento e recupero dei rifiuti.

Tali novità dovranno costituire elementi di rilievo all'interno dei processi di valutazione e decisionali¹⁹.

Ricadute sulla normativa italiana

I riferimenti alle suddette nuove tematiche evidenziate dalla Direttiva non hanno consistenza evidente nel DLgs 152/06 e smi, anche se bisogna sottolineare che tale decreto ha introdotto nella legislazione nazionale il principio dello *sviluppo sostenibile*, evidenziando in particolare (art. 4 comma 3) che:

“La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. [...]”

Tuttavia, andando nello specifico, all'interno del decreto non ci sono cenni in riferimento alla VIA per quanto riguarda, ad esempio, la prevenzione dei disastri (gravi incidenti e calamità naturali dovuti al cambiamento climatico), mentre il termine biodiversità si ritrova esclusivamente in rapporto alla VAS. Ugualmente nessun riferimento alle problematiche del cambiamento climatico né a quelle dell'ambiente marino.

In conclusione, si ritiene pertanto che

- **occorrerà definire e approfondire le tematiche in oggetto all'interno del testo unico ambientale in rapporto alla procedura di VIA e realizzare un sistema di coordinamento ed integrazione procedurale tra le varie direttive che si occupano di questi temi.**

¹⁹ Art. 3, commi 1 e 2; Allegato IIA, III e IV

2.1.5 *Pubblicità, informazioni e trasparenza delle decisioni*

Obiettivi della Direttiva

In merito alla pubblicità, informazioni e trasparenza delle decisioni, la nuova direttiva:

- prevede l'accessibilità pubblica alle informazioni anche tramite portale elettronico dedicato (articolo 6 § 5)
- per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
 - a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico
 - b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.» (articolo 6 § 6)
- i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni. (articolo 6 § 7)
- per quanto riguarda il ruolo dell'autorità o delle autorità competenti, viene richiesta trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire “*tempestivamente*” al pubblico ed alle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali (Art. 8bis, § 1 e 2; Art. 9, § 1)

In sintesi, è ampliato soprattutto il coinvolgimento del pubblico nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale attraverso diversi obblighi di pubblicazione delle informazioni.

Ricadute sulla normativa italiana

Per quanto riguarda la normativa italiana le indicazioni contenute nella nuova direttiva in materia di informazione e di partecipazione del pubblico al procedimento di VIA sono sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. In particolare:

- art. 3-sexies: stabilisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo e afferma che “*chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale*”
- art. 24 commi 1 e 10 e nell'art. 27 comma 2²⁰: si prevede l'accessibilità anche tramite portale elettronico dedicato
- art. 24 comma 4: indica in 60 giorni dalla presentazione del progetto e del relativo SIA (quindi ben oltre i 30 previsti dalla direttiva) il termine ultimo per poter prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi

²⁰ Art. 24 c. 1 “*Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente*”

Art. 24 c. 10 “*Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.*”

Art. 27 c. 2 “*Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive*”

- art. 27 comma 1, “Informazione sulla decisione”: riporta che “Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza [...]”.

Rispetto al tema dell'informazione, ulteriori modifiche sono stabilite dal D.L. del 24 giugno 2014, n. 91, che introduce disposizioni finalizzate a superare le procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in relazione alla soluzione delle due procedure riguardanti la VIA (e la VAS) in corso con l'Italia, che si occupano della informazione/coinvolgimento del pubblico.

In particolare l'articolo 15 del suddetto decreto introduce dei cambiamenti in merito alle misure di pubblicità per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA introdotte dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevedendo la notifica della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità da pubblicare sul sito web dell'autorità competente. Non sarà più necessaria la pubblicazione dell'avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza nazionale (o sul Bollettino Ufficiale della Regione per i progetti regionali) e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

In riferimento al “sito web dell'autorità competente”, si evidenzia che dal 1 luglio 2014 è in linea la nuova versione, in italiano e in inglese, del Portale delle Valutazioni Ambientali VIA e VAS del MATTM (www.va.minambiente.it) che nasce dalla volontà di accrescere la trasparenza dell'azione amministrativa e di collaborare con tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di valutazione ambientale (comprese le verifiche di assoggettabilità), rispondendo con azioni concrete ai seguenti principali obiettivi:

- facilitare l'accesso e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali;
- fornire tutte le informazioni ai cittadini sulle procedure di valutazione ambientale per facilitare la partecipazione attiva, sin dalle fasi preliminari, e per contribuire in maniera consapevole alle scelte finali operate dalla pubblica amministrazione;
- fornire strumenti operativi ai proponenti per agevolare e semplificare gli adempimenti amministrativi di competenza nelle diverse fasi dell'iter procedurale.

2.1.6 Esonero dall'attuazione della direttiva

Obiettivi della Direttiva

Rispetto alla precedente direttiva l'esonero è esteso, oltre che ai progetti per la difesa, a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi (Art. 1, § 3). Inoltre, l'art. 2 stabilisce ulteriori deroghe all'applicazione della disciplina:

- “4. Fatto salvo l'articolo 7 (progetti transfrontalieri, ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva
- 5. Fatto salvo l'articolo 7, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.”

Inoltre si stabilisce che “Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione di cui al primo comma (autorizzazione e valutazione dell'impatto dei progetti sull'ambiente, ndr).”

Ricadute sulla normativa italiana

Il DLgs 152/06, art. 6, già prevede sia l'esenzione dalle disposizioni della direttiva per i progetti aventi quale unico obiettivo la difesa, sia l'esclusione “*in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza [...] al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità*”, con riferimento alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

In tale caso è previsto che l'autorità competente esamini se sia opportuna un'altra forma di valutazione assicurando la trasparenza delle decisioni e mettendo a disposizione del pubblico le informazioni. Viene informata anche la Commissione europea, tramite il MATTM nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Si ritiene che ai fini del recepimento:

- **si debba fare attenzione alle ulteriori deroghe previste dalla direttiva, stabilendo quindi quali potranno essere:**
 - **i casi eccezionali in cui si potrà accordare l'esenzione totale o parziale dalle “disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva” (art. 2, c.4 della direttiva)**
 - **i progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, che potranno essere esentati dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica, “a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva” (art. 2, c.5 della direttiva)**

Vale la pena di precisare che i progetti transfrontalieri sono esclusi dalle suddette ulteriori esenzioni (si veda il paragrafo 2.1.3 del presente documento).

2.1.7 Assoggettabilità a VIA (screening)

Obiettivi della Direttiva

L'art. 4, quasi completamente riscritto, e gli allegati IIA (elenco delle informazioni da fornire) e III (pertinenti criteri di selezione) della nuova direttiva, riportano precisazioni sullo *screening* con particolare riferimento alle soglie da adottare per l'assoggettabilità, rispetto alle quali viene diminuita la discrezionalità degli SM. Viene inoltre stabilito in 90 giorni “*dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4*” il termine ultimo per l'adozione da parte dell'autorità competente della propria determinazione, tranne casi eccezionali in relazione ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, in cui “*l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista*”.

Ricadute sulla normativa italiana

Per quanto riguarda la situazione italiana, si ricorda che, in riferimento al tema dell'assoggettabilità, la direttiva 2011/92/UE è ancora in fase di recepimento da parte del Governo (Procedura di infrazione 2009/2086²¹).

Le motivazioni della Procedura di infrazione sono:

- per quanto riguarda l'Allegato IV del DLgs 152/2006 che contiene in esplicito soglie che discriminano la sottoposizione o meno di progetti a procedura di screening (soglie che sono assenti nell'Allegato II della Direttiva, da cui tale Allegato deriva), la Commissione europea censura il fatto che vengano presi in considerazione solo alcuni dei criteri dettati dall'allegato III della direttiva (in particolare, la «dimensione del progetto» e le «zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri»), ignorando gli altri che, invece, a suo avviso, *«non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale»*
- in riferimento all'Allegato V, Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06, in cui è trasposto l'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, a parere della Commissione i criteri di selezione vengono declassati a criteri di verifica, in quanto la sottoposizione a *screening* è affidata alle soglie.

L'articolo 15 del recente DL 24 giugno 2014, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, introduce le disposizioni finalizzate a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nelle due procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia in materia di valutazione d'impatto ambientale (procedure 2009/2086 per lo *screening*, e 2013/2170 per le opere di regolazione dei corsi d'acqua).

In particolare, in riferimento alla procedura 2009/2086, in tale articolo si prevede l'emanazione di un apposito decreto di concerto con i Ministeri interessati²² destinato a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l'assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti di cui all'Allegato IV del D.Lgs.152/2006 (derivante dall'Allegato II della Direttiva VIA 2011/92/UE) e s.m.i., sulla base dei criteri dell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (derivante dall'Allegato III della Direttiva VIA 2011/92/UE) e non solo sulla base di criteri dimensionali e localizzativi.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che:

- **il D.L. 91/2014 riguarda il recepimento della direttiva 2011/92/UE la quale però, a sua volta, è stata recentemente modificata dalla nuova direttiva 2014/52/UE. Occorrerà pertanto verificare se e in che misura le disposizioni di questo D.L. possono soddisfare anche il recepimento completo della nuova direttiva (art. 4 e allegati IIA e III) con particolare riferimento alla determinazione delle soglie che discriminano la sottoposizione o meno a procedura di screening.**

²¹ (<http://www.ruralpini.it/file/biogas/II%20contrasto%20con%20il%20diritto%20europeo%20sulla%20VIA.pdf>)

Una procedura avviata sotto la vigenza della precedente direttiva 85/337/CE avente ad oggetto: Direttiva 85/337/CEE Valutazione d'Impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), direttiva poi abrogata e interamente sostituita dalla 2011/92/UE, in: <http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx>

²² Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le opere di rilevanza strategica, Ministero per lo sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si rileva inoltre che, in linea con quanto richiesto dalla nuova direttiva, il DLgs 152/06 all'art. 20, commi 3 e 4, indica in complessivi 90 giorni (45 per le osservazioni del pubblico + 45 per la verifica del progetto e parere) il tempo massimo a disposizione dell'autorità competente per l'espressione del parere.

A tale proposito, si ritiene opportuno:

- **verificare il recepimento del punto in cui la direttiva pone un'eccezione ai 90 giorni per casi eccezionali, in relazione ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, consentendo all'autorità competente di "prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista".**

2.1.8 *Alternative*

Obiettivi della Direttiva

Nella nuova direttiva le alternative da "sommario" diventano "ragionevoli" aggiungendo che devono essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche e che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire "un raffronto degli effetti ambientali" (Art. 5, § 1; All. IV)

Ricadute sulla normativa italiana

Il DLgs 152/2006 (art. 22²³ e Allegato VII²⁴ alla Parte Seconda) aveva recepito per intero le indicazioni della direttiva 92/2011.

Pertanto occorrerà:

- **recepire le correzioni della nuova direttiva sostituendo il termine "sommario" con "ragionevoli" e soprattutto aggiungendo che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire "un raffronto degli effetti ambientali".**

2.1.9 *Monitoraggio*

Obiettivi della Direttiva

Nell'Art. 8bis si chiede agli SM di stabilire le procedure relative al monitoraggio.

È possibile "ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali" (comma 4).

Nell'All. IV viene richiesta una descrizione delle "eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto)" in cui si spieghi, con riferimento sia

²³ comma 3: "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: [...]"

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale".

²⁴ "Descrizione del progetto, comprese in particolare: [...]"

Comma 2. "Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato".

alle fasi di costruzione che di funzionamento, “in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati” (punto 7).

Ricadute sulla normativa italiana

Il DLgs 152/06, all'art. 28 prevede l'attività di controllo e monitoraggio degli impatti, da attuarsi “anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali “. Lo stesso articolo riporta inoltre che “Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate”.

Si evidenzia che, per stabilire criteri e metodologie omogenei e fornire al Proponente indicazioni operative, si stanno completando, a cura del MATTM e con la collaborazione dell'ISPRA e del MIBACT, le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”.

Il documento, che rappresenta l'aggiornamento delle esistenti “Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n.443) – Rev.2 del 23 luglio 2007”, riporta, ad oggi:

- Indirizzi metodologici generali
- Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera.

Gli indirizzi per le altre componenti ambientali sono in via di pubblicazione.

Pertanto, la normativa italiana risulta sostanzialmente in linea con quanto richiesto al riguardo dalla nuova direttiva.

Tuttavia si ritiene necessario:

- **integrare l'attuale normativa prestando particolare attenzione ai dati ed alle attività di monitoraggio già in essere per dispositivi normativi (rif. art. 8 bis comma 4 della direttiva).**

2.1.10 Sanzioni

Obiettivi della Direttiva

L'art. 10bis riporta che in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva, gli SM devono determinare sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”.

Ricadute sulla normativa italiana

L'art. 29 “Controlli e sanzioni” del DLgs 152/2006 prevede già specifiche azioni sanzionatorie da parte dell'autorità competente nel caso di inadempienze da parte del committente.

In particolare, i casi affrontati dall'art.29 riguardano:

- A) violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione
- B) opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione.

Il comma 3 impone al Proponente “*l'adeguamento dell'opera o intervento*” in caso di “*violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali*” e “*qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente*”.

Nel comma 4 “*nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione o “nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto”* l'Autorità competente “*dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile*”.

2.1.11 Uso sostenibile del suolo

Obiettivi della Direttiva

Per quanto riguarda l'uso sostenibile del suolo (“*considerando*” n. 9), i riferimenti nella direttiva a questo tema, in particolare alla sottrazione di territorio e suolo, compresa la componente organica, all'erosione, alla compattazione e all'impermeabilizzazione, figurano nell'Allegato IV in cui si afferma che tali fattori devono essere considerati nella descrizione del progetto.

Ricadute sulla normativa italiana

Al momento in Italia risultano in consultazione due disegni di legge sul tema suolo.

Il primo “*Ddl 2039 sul contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*” è stato assegnato a febbraio 2014 alle Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera. La proposta ha lo scopo di creare le condizioni per ridurre il consumo indiscriminato del suolo, valorizzando e tutelando contestualmente i terreni agricoli e disciplinando il riuso e la rigenerazione edilizia del suolo edificato.

All'interno del testo vi è la disposizione della fissazione del limite massimo di superficie agricola nazionale consumabile (da definirsi con successivo decreto) in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea (consumo di suolo pari a zero entro il 2050). La Conferenza unificata dovrà ripartire tra le Regioni, in termini quantitativi, la riduzione del consumo di suolo. Le finalità del testo normativo in primo luogo indirizzano ad un contenimento di consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile; in secondo luogo ad una protezione degli spazi dedicati all'attività agricola, degli spazi naturali e del paesaggio. Inoltre il testo è orientato sul riuso del suolo edificato esistente e sulla rigenerazione urbana rispetto all'ulteriore consumo di suolo in edificato (v. Ddl N.2039).

Il secondo “*Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana*” che il Ministero delle Infrastrutture ha messo in consultazione pubblica a luglio 2014. Obiettivi principali del testo l'uso razionale del suolo, la soddisfazione delle esigenze connesse al fabbisogno abitativo, con una attenzione alle politiche di rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio. Di interesse il tema: “*favorire la rilocalizzazione di insediamenti esposti ai rischi naturali e tecnologici e la riqualificazione ambientale dei territori danneggiati*”. (v. Ddl N.20796).

Tutto ciò premesso,

- **si ritiene che debba essere oggetto di specifico approfondimento all'interno della Parte seconda, Titolo III - La Valutazione di impatto ambientale - la tematica relativa alla “sottrazione di territorio e suolo compresa la componente organica, erosione, compattazione e impermeabilizzazione”.**

2.1.12 Spezzettamento dei progetti

Obiettivi della Direttiva

Negli Allegati III²⁵ e IV²⁶ della nuova direttiva si presta particolare attenzione all'effetto cumulativo dell'impatto ambientale di più progetti nella stessa zona ed alle azioni volte a contrastare il cosiddetto “*salami slicing*” ovvero lo spacchettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l'obbligo di valutazione ambientale complessiva.

Ricadute sulla normativa italiana

Nel testo unico ambientale non esiste un esplicito richiamo a questa problematica.

Tuttavia una sentenza del Consiglio di Stato²⁷, con riferimento ad uno specifico caso in Sardegna, dichiara illegittimo lo spezzettamento di un unico progetto turistico-edilizio in cinque comparti ai fini della sottoposizione alle valutazioni di impatto ambientale.

Pertanto, si ritiene che:

- **si dovrà integrare l'attuale normativa inserendo un esplicito richiamo a questa problematica, ponendo particolare attenzione all'effetto cumulativo dell'impatto ambientale di più progetti “*esistenti e/o approvati*” nella stessa zona ed alle azioni volte a contrastare lo spacchettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l'obbligo di valutazione ambientale complessiva.**

²⁵ Allegato III - Criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

²⁶ Allegato IV - Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

²⁷ Sentenza sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36 che ha confermato la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427

3 TABELLA DI SINTESI

	Punti-chiave	Obiettivi della Direttiva	Ricadute sulla normativa italiana
1	Qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale	<p><i>Competenze</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il <u>committente</u> assicura che gli studi sono redatti da esperti competenti - L'<u>autorità competente</u> assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere <p><i>Informazioni/dati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Allegato IIA rafforza la qualità delle informazioni da fornire, da parte del committente, nella procedura di <i>screening</i> - l'Allegato IV elenca le informazioni da riportare relativamente al progetto, alle alternative, alla descrizione dello stato attuale e dei probabili effetti considerando nuove tematiche, alle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni 	<p><i>Competenze</i></p> <p>La normativa italiana già prevede la dichiarazione del professionista che predispose lo Studio di Impatto Ambientale (DPCM 27/12/1988).</p> <p>Per quanto riguarda l'autorità competente, è richiesta un'alta competenza e trasparenza degli organi di verifica ambientale (D.L. 91/2014).</p> <p>Inoltre è previsto il supporto istruttorio di enti e amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico- scientifica dello Stato (DPCM 27/12/1988 e decreto MATTM del 18 luglio 2007).</p> <p><i>Informazioni/dati</i></p> <p>Sarà necessario rivisitare l'Allegato VII "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22" del DLgs 152/2006, integrandolo con le novità contenute nell'Allegato IV della nuova Direttiva e aggiornare le norme tecniche in materia di VIA.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'Allegato IIA, si veda il successivo punto relativo all'assoggettabilità..</p>
2	Conflitti di interesse	<p>Le <u>autorità competenti</u> non devono ritrovarsi in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.</p> <p>Viene richiesta una netta separazione funzionale tra Autorità competente e committente</p>	<p>Nella normativa italiana non si trova ancora nulla di incisivo al riguardo.</p>
3	Progetti transfrontalieri	<p>L'art. 7 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione di un <u>organismo comune appropriato</u> per le consultazioni - <u>modalità di attuazione</u> stabilite dagli SM - <u>esclusione di possibili esenzioni</u> per questi progetti 	<p>Non risulta chiaro il motivo per cui l'espressione "<i>composizione paritetica</i>" riferita all'organismo comune per le consultazioni, e citata nel "<i>considerando</i>" n.4, sia stata poi sostituita nell'articolo 7 con "<i>appropriato</i>", termine più generico.</p> <p>Potrebbero essere oggetto di recepimento i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestare attenzione al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati • precisare che per questi progetti sono escluse possibili esenzioni dalle disposizioni della direttiva.
4	<p>Introduzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi fattori ambientali da analizzare - nuovi temi di valutazione 	<p>Individuazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi, diretti e indiretti, su:</p> <p>territorio, popolazione e salute umana, biodiversità</p> <p>Considerazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fase della demolizione - sensibilità ambientale delle aree - gravi incidenti e calamità naturali dovuti al cambiamento climatico 	<p>Definire e approfondire le nuove tematiche all'interno del testo unico ambientale in rapporto alla procedura di VIA e realizzare un sistema di coordinamento ed integrazione procedurale tra le varie direttive che si occupano di questi temi.</p>

	Punti-chiave	Obiettivi della Direttiva	Ricadute sulla normativa italiana
		<ul style="list-style-type: none"> - contaminazione dell'acqua in rapporto al rischio per la salute umana - ambiente marino - rischio per il patrimonio culturale - vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico - sottrazione di territorio e suolo 	
5	<p>Publicità, informazioni e trasparenza delle decisioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità pubblica alle informazioni anche tramite portale elettronico dedicato - Scadenze adeguate per le varie fasi - Tempi di consultazione del pubblico interessato non inferiori a 30 giorni - Trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire "tempestivamente" 	<p>Indicazioni sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione; portale web dedicato; 60 giorni di tempo per le osservazioni del pubblico).</p> <p>Ulteriori modifiche sono stabilite dal D.L. del 24 giugno 2014, n. 91, che introduce disposizioni finalizzate a superare le procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in relazione all'informazione/coinvolgimento del pubblico.</p>
6	<p>Esonero dall'attuazione della direttiva</p>	<p><u>Esonero esteso</u>, oltre che ai progetti per la difesa, a progetti o parti di progetti aventi quali unico obiettivo la risposta <u>alle emergenze che riguardano la protezione civile</u>.</p> <p>Sono poi stabilite, fatta eccezione per i progetti transfrontalieri e a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva, <u>ulteriori deroghe</u>, parziali o totali, all'applicazione della disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto - qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico. 	<p>Il DLgs 152/06, art. 6, già prevede l'esonero sia per progetti aventi quale unico obiettivo la difesa, sia per interventi attinenti la protezione civile.</p> <p>Si dovrà invece fare attenzione alle ulteriori deroghe previste dalla direttiva.</p>
7	<p>Assoggettabilità a VIA (screening)</p>	<p>Viene diminuita la discrezionalità degli SM in merito alla determinazione delle soglie da adottare per l'assoggettabilità.</p> <p>Tempistica: fissato in 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie, il termine ultimo per l'adozione da parte dell'autorità competente della propria determinazione, tranne casi eccezionali, per i quali è possibile una proroga che andrà motivata.</p>	<p>Per l'assoggettabilità, la precedente direttiva 2011/92/UE è ancora <u>in fase di recepimento</u> da parte del Governo Italiano, a seguito della procedura di infrazione 2009/2086 che, relativamente alla determinazione delle soglie, censura il fatto che nell'Allegato IV del DLgs 152/2006 vengano presi in considerazione solo alcuni dei criteri dettati dall'allegato III della direttiva ignorando gli altri.</p> <p>Per superare tali rilievi è stato emanato il DL del 24 giugno 2014, n. 91 che, all'articolo 15, prevede l'emanazione di un apposito decreto di concerto con i Ministeri interessati per la ridefinizione dei criteri e delle soglie.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il D.L. 91/2014 riguarda il recepimento della direttiva 2011/92/UE la quale però, a sua volta, è stata recentemente modificata dalla nuova direttiva 2014/52/UE. Occorrerà pertanto verificare se e in che misura le disposizioni di questo D.L. possono soddisfare anche il recepimento della nuova direttiva (art. 4 e allegati IIA e III). <p>Inoltre, relativamente alla tempistica, si ritiene auspicabile:</p>

	Punti-chiave	Obiettivi della Direttiva	Ricadute sulla normativa italiana
			- verificare il recepimento del punto in cui la direttiva pone un'eccezione, per casi eccezionali, ai 90 giorni quale termine ultimo per l'adozione da parte dell'autorità competente della propria determinazione, consentendo una proroga motivata.
8	Alternative	Da "sommario" le alternative diventano "ragionevoli" e dovranno essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche fornendo, per la motivazione della scelta, "un raffronto degli effetti ambientali"	Adeguare il DLgs 152/2006 sostituendo il termine "sommario" con "ragionevoli" e, soprattutto, aggiungere che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire "un raffronto degli effetti ambientali".
9	Monitoraggio Art. 8bis – All. IV	Si chiede agli SM di: - stabilire le procedure relative al monitoraggio ricorrendo, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti - descrivere le eventuali disposizioni di monitoraggio spiegando, con riferimento sia alle fasi di costruzione che di funzionamento, in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati.	Il DLgs 152/06, all'art. 28 prevede l'attività di controllo e monitoraggio degli impatti, da attuarsi anche avvalendosi dell'ISPRA e del sistema delle Agenzie ambientali. Si stanno inoltre completando le Linee Guida per la predisposizione del PMA delle opere soggette a procedure di VIA, con la collaborazione dell'ISPRA e del MIBACT. Per il completo recepimento occorrerà prestare attenzione ai dati ed alle attività di monitoraggio già in essere per dispositivi normativi.
10	Sanzioni Art. 10bis	In caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva, gli SM devono determinare sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive".	L'art. 29 "Controlli e sanzioni" del DLgs 152/2006 prevede specifiche azioni sanzionatorie da parte dell'autorità competente nel caso di inadempienze da parte del committente.
11	Uso sostenibile del suolo	Considerare nella descrizione del progetto la sottrazione di territorio e suolo compresa la componente organica, l'erosione, la compattazione e l'impermeabilizzazione.	In Italia risultano in consultazione due disegni di legge sul tema suolo: "Ddl 2039 sul contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" e "Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana". La tematica relativa alla "sottrazione di territorio e suolo compresa la componente organica, erosione, compattazione e impermeabilizzazione" dovrà essere oggetto di approfondimento all'interno del testo unico ambientale.
12	Spezzettamento dei progetti	Prestare particolare attenzione all'effetto cumulativo dell'impatto ambientale di più progetti nella stessa zona ed alle azioni volte a contrastare lo spaccettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l'obbligo di valutazione ambientale complessiva.	Questa problematica dovrà essere chiaramente esplicitata nella normativa italiana.